SENT. 164/2025

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE II GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Daniela	Acanfora	Presidente
Ida	Contino	Consigliere
Lucia	d'Ambrosio	Consigliere
Maria Cristina	Razzano	Consigliere-Relatrice
Ilaria Annamaria	Chesta	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi d'appello iscritti al n. 61435 del Registro di Segreteria, promosso da

- GIANNI CRISTIAN DI BARTOLO, nato a Carbonia (SU) il 10 febbraio 1974 - CF: DBR GNC 74B10 B745Y - rappresentato e difeso, dagli avvocati Guido Manca Bitti (guido@pecmancabitti.it) e Matilde Mura (matilde.mura@pec.it) con i quali è elettivamente domiciliato, in Roma, via G. Pierluigi da Palestrina, n. 19 presso lo studio legale del primo e ai rispettivi indirizzi di posta elettronica;
- GIOVANNI DI BARTOLO, nato a Carbonia (SU) il 13 febbraio 1942 - CF: DBR GNN 42B13 B745F - rappresentato e difeso dall'avvocato Federico Melis, con il quale è elettivamente domiciliato presso il seguente indirizzo di posta elettronica

certificata: federicomelis@pec.abclex.it;

contro

PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DEI CONTI

avverso

la sentenza n. 14/2024 della Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, depositata in data 24 gennaio 2024.

Uditi nella pubblica udienza del giorno 4 marzo 2025, con l'assistenza del Segretario dott. Giovanni Luca Triolo, la relatrice cons. Maria Cristina Razzano, l'avv. Federico Melis per il proprio assistito e per delega dei procuratori costituiti per Gianni Cristian Di Bartolo, nonché il rappresentante della Procura Generale nella persona del V.P.G. dott. Fabrizio Cerioni.

Esaminati l'atto d'appello, gli atti e i documenti tutti del fascicolo di causa.

Ritenuto in

FATTO

Con la sentenza impugnata, la Sezione giurisdizionale in epigrafe indicata ha condannato, a titolo di dolo, Gianni Cristian Di Bartolo e Giovanni Di Bartolo, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'INPS della somma complessiva di euro 198.057,04, oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi legali e alle spese di giudizio. La condanna deriva dall'indebita fruizione degli sgravi contributivi per l'assunzione di «lavoratori in mobilità» di cui agli articoli 8, comma 2 e 25, comma 9, della legge 23 luglio1991, n. 223.

Con distinti atti, di contenuto sostanzialmente sovrapponibile,

notificati rispettivamente il 18 marzo 2024 - con deposito al 26 marzo successivo (appello principale) - e il 25 marzo 2024 – con deposito all'11 aprile successivo – i soccombenti Gianni Cristian e Giovanni Di Bartolo, patrocinati come in atti, hanno interposto appello chiedendo l'integrale riforma della sentenza per i seguenti motivi:

1. "*erroneo rigetto dell'eccezione di difetto di giurisdizione*".

I primi giudici avrebbero erroneamente ritenuto sussistente la giurisdizione nella controversia in esame, sul presupposto che si fosse instaurato un rapporto di servizio. In realtà, la fruizione dello sgravio contributivo per cui è controversia non integrerebbe il collegamento funzionale richiesto per perfezionare un rapporto di servizio con la P.A., dal momento che, sebbene si tratti di risparmio su quanto dovuto all'ente pubblico, difetterebbe il vincolo di impiego necessario per la cura dell'interesse pubblico, non essendo il beneficiario della agevolazione chiamato a partecipare ad alcun specifico programma pubblicistico. A ciò dovrebbe aggiungersi l'evidente assenza di investitura del compito di porre in essere un'attività in luogo della Pubblica Amministrazione: la società MIB non sarebbe mai stata destinataria di erogazione di denaro pubblico, né avrebbe mai ricevuto l'incarico di svolgere una attività di rilevanza pubblicistica o un pubblico servizio con l'utilizzo di pubblico denaro.

Non sarebbe vero che, per effetto del beneficio, il datore di lavoro avrebbe assunto il "vincolo positivo di assunzione di unità professionali attraverso gli specifici elenchi". L'assunzione, infatti,

rappresentava il presupposto indispensabile per poter chiedere di accedere al beneficio ma sarebbe rimasta una scelta "libera" dell'imprenditore/datore di lavoro, nel senso che il datore di lavoro che avrebbe liberamente scelto di assumere un dipendente collocato nelle liste di mobilità, avrebbe potuto conseguire, con riferimento a quel lavoratore, il pagamento in misura ridotta dei contributi. E tale beneficio non avrebbe potuto essere goduto sin tanto che permaneva, in capo al datore di lavoro, l'obbligo di pagare i contributi, e quindi, sino al permanere del rapporto di lavoro con quel dipendente (fermo restando il limite temporale massimo previsto dalla legge). L'interruzione del rapporto di lavoro, quand'anche intervenuta subito dopo l'assunzione, non avrebbe costituito un inadempimento rispetto agli obblighi assunti nei confronti dell'amministrazione bensì il mero venir meno della possibilità oggettiva di godere del beneficio: se non ci sono contributi da pagare, non è possibile godere di una riduzione della misura dei contributi stessi.

In ogni caso, la fruizione del beneficio non era subordinata "al ripristino dei livelli occupazionali tramite il concreto reinserimento delle risorse", perché, come accennato, il datore di lavoro che assumeva dalle liste di mobilità poteva beneficiare dello sgravio contributivo anche assumendo un unico lavoratore a fronte di centinaia di lavoratori licenziati e, quindi, senza ripristinare in alcun modo "i livelli occupazionali". Semplicemente il beneficio (il minor importo della quota contributiva) poteva essere "goduto" solo per quel lavoratore e per tutta la durata del rapporto di lavoro (sino al limite

massimo previsto dalla legge). Lo sgravio contributivo, in altre parole, sarebbe servito a incentivare il datore di lavoro ad assumere un lavoratore collocato in mobilità in luogo di uno semplicemente iscritto alle liste di collocamento, ma non obbligava il datore di lavoro né a tale assunzione né ad altri impegni o prestazioni nei confronti del lavoratore assunto e/o nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Infine, il datore di lavoro, nel rendere la dichiarazione in ordine alla insussistenza delle cause ostative al riconoscimento del beneficio, non avrebbe affatto modificato la propria posizione rispetto alla Pubblica Amministrazione. Rendere una dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti per beneficiare di una misura riconosciuta da una Pubblica Amministrazione, infatti, non comporterebbe l'inserimento (nemmeno temporaneo) del richiedente all'interno dell'organizzazione amministrativa finalizzata al riconoscimento della misura stessa e, quindi, la creazione di un rapporto di servizio.

2. "*insussistenza della responsabilità*"

La sentenza sarebbe errata in quanto non sarebbe stato provato alcun collegamento societario tra le imprese riconducibili, secondo la prospettazione accusatoria, al Gruppo Di Bartolo. Non vi sarebbero, inoltre, elementi tali da poter ritenere comprovata una situazione di amministrazione di fatto della società MIB riconducibile al signor Giovanni Di Bartolo o al signor Cristian Di Bartolo. Tanto più se si considera che per l'affermazione di una situazione di amministrazione di fatto di una società, è necessario, ai sensi

dell'art. 2639 c.c., fornire la prova dell'esercizio continuativo dei poteri tipici della funzione. Ciò che non è stato dimostrato nel fatto di specie.

Il signor Giovanni Di Bartolo, in data 9 novembre 2015, avrebbe depositato presso la Cancelleria Fallimentare una domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo di 5 società: IMC, PANORAMICA FIN, METALSERVICE, COIMA e L'IMPIANTISTICA, ma non per la società M.I.B. Una lettura non "prevenuta" delle dichiarazioni rese dai due sommari informatori avrebbe reso evidente che da esse non sarebbe stato affatto possibile ricavare, con ragionevole certezza, che la società M.I.B. facesse parte del c.d. Gruppo Di Bartolo o che fosse comunque riconducibile ad un'amministrazione di fatto esercitata dai signori Giovanni o Cristian Di Bartolo. Ciò a maggior ragione se si considera che, se è vero che i verbali di sommarie informazioni sono elementi la cui efficacia probatoria è liberamente valutabile dal Giudice, è altrettanto vero che la valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni deve essere quantomai rigorosa.

3. "*erroneo rigetto dell'eccezione di prescrizione*".

L'appellante Giovanni Di Bartolo ha poi censurato la sentenza di primo grado per non aver accertato la prescrizione del diritto al risarcimento del danno subito dall'INPS, nonostante la segnalazione dell'illecito inviata a numerosi organismi pubblici il 21.07.2014 e protocollata dalla Guardia di Finanza in data 4.08.2014 (all. 1, denuncia di danno del 9.03.2021, n. 39200) da un dipendente delle

aziende riconducibili alla famiglia Di Bartolo (tale OMISSIS). L'INPS - che ben avrebbe potuto agire in autotutela al fine di poter poi procedere anche al recupero dell'indebito - e le altre autorità destinatarie della segnalazione sarebbero state nella condizione di compiere le opportune verifiche fin dal momento della presentazione della richiamata nota del 21 luglio 2014. Dunque, secondo la tesi dell'appellante, al momento della notifica dell'invito a dedurre, avvenuta il 21 luglio 2022, il diritto al risarcimento del danno risultava ampiamente prescritto.

4. "*erronea valutazione di sussistenza della responsabilità amministrativa*".

All'epoca degli accadimenti oggetto di contestazione, esclusa la mera partecipazione dell'appellante alla compagine sociale della società Impiantistica s.r.l., nessun reale rapporto - tantomeno di amministratore di fatto della M.I.B. S.r.l. - sarebbe intercorso tra l'appellante e le altre società nel cui ambito si sarebbero sviluppati i contestati processi di licenziamento e riassunzione di personale oggetto di giudizio. I fattori che ineludibilmente (Cass., Sez. Lav., 5 gennaio 2017, n. 160) avrebbero potuto essere considerati a tal fine sono: l'esistenza di una struttura organizzativa e produttiva unica; l'integrazione tra le attività esercitate dal gruppo; l'interesse comune del gruppo relativo a tali attività; il «coordinamento tecnico e amministrativo»; «l'utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese». Elementi tutti questi che sicuramente non ricorrono nel caso di

specie con la conseguenza che, alla luce della mancanza di questi fattori, la pronuncia del giudice di primo grado non resiste alla censura in esame.

Quanto all'assunto circa la sussistenza di un medesimo assetto proprietario tra le società M.I.B. S.r.l., METALSERVICE S.r.l. e L'IMPIANTISTICA S.r.l., la sentenza avrebbe erroneamente valutato:

a) le relazioni di parentela tra soggetti componenti le singole compagini sociali, in forza delle quali non sarebbe ravvisabile un unico centro decisionale in dipendenza dell'asserito svolgimento di funzioni di amministratori di fatto svolte nell'interesse della M.I.B. S.r.l. anche ad opera del sig. Gianni Cristian e/o sig. Giovanni Di Bartolo, come sostenuto dal p.m. contabile e recepito dai primi giudici;

b) il deposito in data 9 novembre 2015 nella Cancelleria Fallimentare, ad opera del sig. Giovanni Di Bartolo, in funzione della rivestita carica di liquidatore per più gruppi societari, delle istanze di ammissione a procedure di concordato preventivo di distinte aziende produttive, laddove andrebbe piuttosto valorizzato il differente periodo temporale di fruizione degli sgravi per cui è causa, e il fatto che l'adempimento sarebbe intervenuto in dipendenza di variazioni organizzative *medio tempore* apportate alle strutture societarie interessate;

c) le vicende connesse alla costituzione della società M.I.B. S.r.l. ed all'individuazione della sua sede legale, dovendo ribadirsi comunque la assoluta autonomia di detta compagine sociale

provvista di amministratore - poi liquidatore – nella persona del sig. Filippo Piras, la cui posizione sarebbe stata archiviata nonostante l'apporto causale all'attività connessa alla fruizione degli sgravi;

d) le dichiarazioni del Piras e quelle contenute nelle sommarie informazioni – delle quali l'appellante continua a contestare l'utilizzabilità, stante la loro acquisizione in assenza di contraddittorio - in quanto inidonee a giustificare il ritenuto collegamento tra aziende;

e) la circostanza relativa alla totale estraneità, in particolare all'epoca dei fatti, del sig. Giovanni Di Bartolo rispetto alle società M.I.B. S.r.l. e METALSERVICE S.r.l., con l'ulteriore conseguenza che in ogni contestata ipotesi la sua responsabilità non potrebbe che essere limitata alla sola parte di danno relativa ai dipendenti di L'IMPIANTISTICA S.r.l.. Al riguardo, la Sezione avrebbe omesso di valutare sia le dichiarazioni rese dal dott. OMISSIS, dalle quali emerge la totale autonomia della METALSERVICE S.r.l. rispetto a Bartolo e alla M.I.B. S.r.l., sia quelle rese dalla curatrice fallimentare dott.ssa OMISSIS, che avrebbero confermato la totale autonomia tra i due assetti societari. Nello stesso modo, le dichiarazioni rese dagli altri soggetti a s.i.t. non confermerebbero in alcun modo né il collegamento societario né il ruolo di amministratori di fatto degli odierni appellanti;

f) con particolare riferimento all'appellante principale (Gianni Cristian Di Bartolo) il fatto che questi si sia recato, in compagnia

del padre, ad un appuntamento con il dott. OMISSIS in cui è stata discussa la costituzione di una nuova società, non prova che il signor Cristian Di Bartolo abbia poi effettivamente partecipato alla costituzione della società medesima. Inoltre, il signor Gianni Cristian Di Bartolo sarebbe stato, all'epoca dei fatti, un dipendente della società L'IMPIANTISTICA (regolarmente assunto con i contratti depositati sub doc.ti dal n°1 al n° 8 del giudizio di primo grado) e avrebbe rivestito, all'interno della stessa, il ruolo di dirigente amministrativo. Egli, quindi, avrebbe sempre operato nella sua qualità di dipendente, rispondendo alle direttive degli amministratori (di fatto e di diritto). Erroneamente i primi giudici avrebbero ritenuto fondate le dichiarazioni rese dalla sig.ra OMISSIS (impiegata amministrativa presso la società l'Impiantistica, che si è occupata anche della parte contabile amministrativa afferente la M.I.B. S.r.l.) e della sig.ra OMISSIS, figura di riferimento dell'ufficio del personale di alcune delle società «Gruppo Di Bartolo» da settembre 2008 a novembre 2015.

Alla stregua di quanto riferito la sentenza appellata è erronea anche per aver ritenuto sussistente in capo agli appellanti l'elemento soggettivo del dolo con la conseguente necessità di riforma della decisione nella parte v'è stata condanna in solido.

Chiedono, conclusivamente, l'accoglimento dei gravami e la rivalsa delle spese del doppio grado di giudizio; in via subordinata, l'appellante incidentale invoca il potere riduttivo.

Con memoria depositata in data 10 febbraio 2025 la Procura

generale ha rassegnato le proprie conclusioni. In relazione al primo motivo di censura, rileva che, diversamente da quanto ritenuto dagli appellanti, l'affermazione della giurisdizione da parte del primo giudice, sorretta da puntuali argomentazioni, è in linea con la consolidata giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione, secondo cui anche il soggetto privato che incida negativamente sull'esito di un procedimento regolato da norme di diritto pubblico, al fine di ottenere indebitamente un contributo pubblico (nel caso di specie un'agevolazione sui contributi da versare all'INPS per ciascun lavoratore, risultati quantitativamente inferiori rispetto a quelli dovuti senza la «truffa contributiva», accertata in sede penale), cagiona un danno erariale alla P.A. o all'ente pubblico di cui deve rispondere davanti al giudice contabile (in questi esatti termini Cass. civ., Sez. Unite, 26 febbraio 2004, n. 3899, id. 9 gennaio 2013, n. 295, id.31 luglio 2017, n. 18991, id.15 marzo 2022, n. 8336). Peraltro, come più volte ribadito dalla Corte regolatrice, il rapporto di servizio sorge altresì tra la pubblica amministrazione e gli amministratori, anche di fatto.

Quanto alla questione relativa alla prescrizione, il giudice di primo grado ha correttamente applicato il criterio dell'effettiva conoscenza del fatto dannoso, avendo ritenuto che, nel caso di specie, il *dies a quo* della prescrizione vada computato dalla trasmissione della comunicazione di danno della Guardia di finanza alla Procura della Corte dei conti per la Sardegna, avvenuta in data 9 marzo 2021.

Nel merito, le argomentazioni degli appellanti non sarebbero

convincenti. In primo luogo, l'affermazione secondo cui Giovanni Di Bartolo non avrebbe avuto alcun collegamento con la società L' IMPIANTISTICA S.r.l. (pag.18-19 appello) è falsa, poiché sarebbe stato titolare 90% delle quote della società con il figlio OMISSIS ed avrebbe rivestito la carica di amministratore unico dal 1° dicembre 1988 e, poi, di liquidatore dal 27 maggio 2015. Inoltre, non sarebbe affatto vero che egli non avrebbe avuto alcun collegamento con la società METALSERVICE S.r.l. (pag. 18-19 appello), poiché la totalità delle quote di quest'ultima società sarebbe stata detenuta dalla figlia OMISSIS ed egli avrebbe assunto la carica di liquidatore dal 21.07.2015 (vedasi la denuncia di danno del 9 marzo 2021, della Guardia di Finanza, pagg. 14 ss.).

Quanto all'asserita inesistenza di un collegamento tra le società METALSERVICE S.r.l., L'IMPIANTISTICA S.r.l. e M.I.B. S.r.l., la Guardia di Finanza avrebbe accertato quanto poi recepito in sentenza, circa i legami familiari tra tutti coloro che gestivano le aziende e i collegamenti tra le stesse.

Orbene, nel caso di specie, la presunzione dell'esistenza di un vero e proprio gruppo societario, facente capo alla famiglia DI BARTOLO, non sarebbe stata smentita dagli elementi probatori prodotti dagli appellanti, che anche nella presente sede si sarebbero limitati a formulare mere considerazioni a sostegno di una diversa ricostruzione della vicenda. Quanto al ruolo di amministratori di fatto, ancora una volta le difese degli appellanti sarebbero smentite dalle risultanze delle indagini svolte dalla Guardia di Finanza –

Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Cagliari – compendiate nella denuncia di danno del 9 marzo 2021, nonché dalle sommarie informazioni raccolte dalla polizia erariale nel corso dell'istruttoria. Infine, stante l'imputazione a titolo di dolo, non potrebbe darsi luogo all'uso del potere riduttivo. Chiede, conclusivamente, il rigetto dei gravami e la conferma della sentenza, con vittoria delle spese di giudizio.

In data 10 febbraio 2025 la Procura generale ha depositato la richiesta di notizie inoltrata all'Ufficio Esecuzioni penali presso il Tribunale di Cagliari, cui è seguito l'inoltro in data 12 febbraio 2025 della sentenza del Tribunale di Cagliari n. OMISSIS, e, in data 18 febbraio 2025, della sentenza del medesimo Tribunale n. OMISSIS.

In data 24 febbraio 2025 il difensore dell'appellante Di Bartolo Gianni Cristian ha fatto pervenire brevi note conclusionali con le quali ha confutato i singoli argomenti prospettati dalla Procura generale e ha reiterato le conclusioni di cui all'atto d'appello.

All'udienza odierna, come da verbale in atti, l'avv. Melis, comparso per delega in rappresentanza del sig. Gianni Cristian Di Bartolo e in proprio per il sig. Giovanni Di Bartolo, nel riportarsi agli atti scritti, ha, con ampia difesa orale, ribadito talune tesi a sostegno dei motivi di gravame, in particolare quello di difetto di giurisdizione, ribadendo le conclusioni rassegnate in atti. Il V.P.G. Cerioni, per la Procura generale, nel riportarsi alla memoria conclusionale, ha argomentato diffusamente in ordine all'infondatezza dei motivi di gravame, *in primis* in ordine al difetto di giurisdizione, confermando le richieste

conclusionali. Chiusa la discussione, la causa è passata in decisione.

Rilevato in

DIRITTO

1.Gli appelli devono essere riuniti, in quanto proposti avverso la stessa sentenza, ai sensi dell'art. 184, comma 1, c.g.c.

2. Viene in esame il primo motivo (congiunto) di censura avverso la sentenza di primo grado, avente a oggetto la questione pregiudiziale relativa al difetto di giurisdizione. Al riguardo è opportuna una breve ricognizione del quadro normativo.

2.1. L'illecito contestato agli odierni appellanti concerne l'indebito riconoscimento alla società MANUTENZIONI INDUSTRIALI BONIFICHE S.r.l. (M.I.B. S.r.l.), in liquidazione dal 21 aprile 2016 (la società, costituita il 17 aprile 2014, risulta specializzata nella manutenzione di impianti industriali e aveva sede operativa in Portoscuso (SU), zona industriale di Portovesme), degli sgravi contributivi di cui all'art. 8, comma 2, e all'art. 25, comma 9, della legge n. 223/1991, per un ammontare complessivo di euro 198.057,04 (all. n. 28 al doc. n. 1), di cui euro 84.089,29 nel periodo luglio-dicembre 2014, ed euro 113.967,75 nel periodo gennaio-dicembre 2015.

Nel sistema normativo europeo, l'art. 107, par. 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea – TFUE - prevede che, salvo deroghe contemplate dai Trattati, siano incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidono sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi sotto qualsiasi forma dagli Stati, ovverossia

mediante fondi pubblici, che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. La Corte di Giustizia Europea ha evidenziato che la nozione di «aiuto» comprende non solo le prestazioni positive, come le sovvenzioni, ma anche le misure che, sotto varie forme, alleviano gli oneri che normalmente gravano sul bilancio di un'impresa e che, pertanto, senza essere sovvenzioni in senso stretto, presentano natura analoga e producono il medesimo effetto (sentenza del 14 gennaio 2015, Eventech, C-518/13, EU:C:2015:9, punto 33 richiamata da CGUE 14 settembre 2023, nella causa Commission/Dansk Erhverv, cause riunite C-508/21 P e C509/21 P). Di conseguenza, ai fini della determinazione dell'esistenza di un aiuto di Stato, occorre accertare un nesso sufficientemente diretto tra, da un lato, il vantaggio concesso al beneficiario e, dall'altro, la riduzione del bilancio dello Stato o un rischio economico sufficientemente concreto di oneri a carico di tale bilancio (sentenza del 14 gennaio 2015, Eventech,C-518/13 cit.). Per valutare l'esistenza di tale nesso, occorre in particolare verificare se, in virtù del suo oggetto e della sua struttura generale, la misura sia volta a creare un vantaggio che costituisce un onere supplementare per lo Stato (sentenza del 17 marzo 1993, Sloman Neptun, C-72/91 e C-73/91, EU:C:1993:97, punto 21). Nell'ambito delle eccezioni al generale divieto di "aiuti di Stato", il regolamento (CE) n. 994/98 autorizzava la Commissione a dichiarare, a norma dell'articolo 87 del Trattato, che a determinate condizioni, gli aiuti a favore dell'occupazione fossero compatibili con il mercato comune e non

soggetti all'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato. In tale ottica veniva emanato il Regolamento (Ce) N. 2204/2002 della Commissione, del 12 dicembre 2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione. Al punto 5) dei Considerando, precisava che "*Promuovere l'occupazione è un obiettivo fondamentale delle politiche economiche e sociali della Comunità e dei suoi Stati membri. Al fine di realizzare tale obiettivo, la Comunità ha elaborato una «Strategia europea per l'occupazione». La disoccupazione resta un grave problema in talune aree della Comunità e per determinate categorie di lavoratori l'inserimento nel mercato del lavoro è ancora particolarmente difficile. Appare pertanto giustificata l'adozione da parte delle autorità pubbliche di misure volte ad incentivare le imprese ad aumentare il loro livello occupazionale, in particolare a beneficio dei lavoratori appartenenti alle categorie svantaggiate*".

In tale ottica, il Regolamento al Considerando n. 7 chiariva, altresì, che "*l'obiettivo e l'effetto degli aiuti esentati ai sensi del presente regolamento deve essere quello di promuovere l'occupazione, in conformità della strategia europea per l'occupazione, in particolare per i lavoratori delle categorie svantaggiate, senza alterare le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune*" e al Considerando n. 13 che "*Per determinare se un aiuto sia o meno compatibile con il mercato comune ai sensi del presente regolamento, è necessario prendere in considerazione* ***l'intensità dell'aiuto*** *e, pertanto, l'importo dell'aiuto espresso in equivalente sovvenzione*".

All'art 3 del medesimo Regolamento, dopo aver individuato i massimali (paragrafi 2 e 3) per valutare l'intensità dell'aiuto, era puntualizzato che detta intensità era calcolata in percentuale dei costi salariali connessi ai posti di lavoro creati per un periodo di due anni, subordinando tale valutazione alle seguenti condizioni: a) i posti di lavoro creati rappresentassero **un incremento netto del numero di dipendenti sia dello stabilimento che dell'impresa interessati**, rispetto alla media dei dodici mesi precedenti; b) i posti di lavoro creati dovessero essere conservati per un periodo minimo di tre anni o di due anni nel caso delle PMI; c) **i lavoratori assunti per coprire i nuovi posti di lavoro creati non dovessero aver mai lavorato prima o dovessero aver perso o essere in procinto di perdere l'impiego precedente.**

Ulteriori condizionalità erano previste per i lavoratori appartenenti a categorie "svantaggiate" (art. 5 reg. cit.), la cui disciplina è stata poi affidata al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014. Per il diritto intertemporale, i regimi di aiuti vigenti alla data di entrata in vigore del regolamento, e gli aiuti concessi nell'ambito dei detti regimi, "*in assenza di un'autorizzazione della Commissione ed in violazione dell'obbligo di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato*", dovevano considerarsi compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del Trattato, ed esentati dalla comunicazione alla Commissione, qualora avessero soddisfatto tutte le condizioni di cui allo stesso regolamento (art. 11).

In tale cornice normativa europea deve innestarsi il sistema di

agevolazioni già vigente nel nostro ordinamento in forza della legge 23 luglio 1991, n. 223. In particolare, potevano avere accesso alle liste di "mobilità":

- i lavoratori dipendenti da imprese ammesse al trattamento straordinario di integrazione salariale e impossibilitate a reinserire, nel corso di attuazione del programma di intervento, tutti i lavoratori sospesi o di utilizzare misure alternative (art. 4, comma 1, Legge 223/1991);
- i lavoratori dipendenti da imprese, soggette alla disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale, che venivano licenziati a seguito di procedure concorsuali (art. 3, comma 3, legge n. 223/1991);
- i lavoratori dipendenti da imprese (non soggette alla disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale) che occupassero più di 15 dipendenti e che, in conseguenza della riduzione, cessazione o trasformazione di attività o di lavoro, intendevano effettuare almeno 5 licenziamenti, nell'arco di 120 giorni, in ciascuna unità produttiva ovvero in unità produttive ubicate nel territorio della stessa provincia (art. 24, commi 1 e 2, legge n.223/1991);
- i lavoratori dipendenti da imprese (soggette alla disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale) che occupassero più di 15 dipendenti e che, in conseguenza della riduzione, cessazione o trasformazione di attività o di lavoro, intendevano effettuare almeno 5 licenziamenti, nell'arco di 120

giorni, in ciascuna unità produttiva ovvero in unità produttive ubicate nel territorio della stessa provincia (art. 16, comma 1, legge n.223/1991);

– i lavoratori dipendenti da imprese con anche meno di 15 dipendenti che venivano licenziati individualmente per riduzione, cessazione o trasformazione di attività o di lavoro.

In tutte queste ipotesi, i lavoratori interessati avrebbero potuto presentare l'istanza d'inserimento nelle liste di mobilità, conseguendo con ciò il diritto di precedenza nelle assunzioni effettuate dall'azienda di provenienza entro 6 mesi; il diritto di conseguire in tempi brevi il reimpiego; la prestazione di disoccupazione posta a carico dell'INPS (c.d. indennità di mobilità), nei termini e alle condizioni di cui all'art. 7.

A favore delle aziende che decidevano di assumere lavoratori disoccupati inseriti nelle liste di mobilità erano previste rilevanti agevolazioni contributive, meglio specificate nell'art. 8, commi 2 e 4, e nell'art. 25, comma 9, nei seguenti termini:

1) in caso di assunzione con contratto a termine per un massimo di 12 mesi, per la durata del contratto la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro era pari a quella prevista per gli apprendisti, ferma restando la contribuzione a carico del lavoratore nella misura prevista per la generalità dei lavoratori;
2) in caso di trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, era posta a carico del datore di lavoro per un periodo di ulteriori 12 mesi, la sola contribuzione pari a quella

prevista per gli apprendisti. In aggiunta a questa agevolazione contributiva, qualora l'assunzione fosse avvenuta a tempo pieno e nei riguardi di lavoratori aventi diritto all'indennità di mobilità, al datore di lavoro era concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al 50% dell'indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore;

3) in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato, per i primi 18 mesi la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro era pari a quella prevista per gli apprendisti, ferma restando la contribuzione a carico del lavoratore nella misura prevista per la generalità dei lavoratori. In aggiunta a questa agevolazione contributiva, qualora l'assunzione avvenisse a tempo pieno e riguardi lavoratori aventi diritto all'indennità di mobilità, al datore di lavoro veniva concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al 50% dell'indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore.

La legge n. 92/2012 ha disposto l'abrogazione, a decorrere dal 1° gennaio 2017, delle predette indennità e delle agevolazioni contributive, anche se queste ultime sono state riconosciute per le assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2016, anche a scadere successivamente alla detta data.

In base all'art.8, comma 4 bis, introdotto dall'art. 2, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, il diritto ai benefici economici previsti ai

precedenti punti non sussisteva con riferimento ai lavoratori che erano stati collocati in mobilità, nei sei mesi precedenti, da parte di imprese dello stesso o di diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presentassero assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assumeva, ovvero risultassero con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo.

Il legislatore ha, quindi individuato specifiche circostanze (tempo di durata della mobilità, rapporti tra imprese consistenti in assetti proprietari sostanzialmente coincidenti, o in rapporti di collegamento o controllo tra imprese) impeditive degli indicati benefici, perché ritenute capaci di concretizzare comportamenti elusivi e fraudolenti.

La giurisprudenza di legittimità ha precisato che il riconoscimento dei benefici contributivi in questione presupponeva che venisse accertato che la situazione di esubero del personale posto in mobilità fosse effettivamente sussistente e che l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di detto personale da parte di una nuova impresa rispondesse a reali esigenze economiche e non concretizzasse, invece, condotte elusive degli scopi legislativi, finalizzate al solo godimento degli incentivi, mediante fittizie e preordinate interruzioni dei rapporti lavorativi (in tal senso, Cass. 27 giugno 2001, n. 8800; Cass. 9 febbraio 2004, n. 2407; Cass. 3 agosto 2007, n. 17071; Cass. 20 settembre 2016, n. 18402).

Tale rigoroso orientamento recepisce il principio, sotteso alla legittima fruizione dei benefici contributivi legati ad assunzioni di talune categorie di lavoratori, del necessario incremento

occupazionale, così come affermato dalla normativa europea (ossia il Reg. (CE) n. 2204/2002, ma anche il Reg. (UE) n. 651/2014, attualmente in vigore, in base al quale gli Stati membri sono stati autorizzati a prevedere, nei rispettivi ordinamenti interni, incentivi per favorire l'occupazione di determinati soggetti svantaggiati, in deroga al divieto di aiuti di Stato disposto dall'art. 107 TFUE, purché si realizzi un " incremento occupazionale netto" di tali categorie di lavoratori. A livello nazionale, tutti i benefici relativi alle assunzioni concessi sulla scorta dei richiamati Regolamenti Europei, presuppongono, di conseguenza, in maniera implicita, ai fini del loro godimento, la realizzazione da parte del datore di lavoro dell'incremento occupazionale netto, poi espressamente richiamato nel d.lgs. n. 150 del 2015 che, all'art. 31, lett. f), ha espressamente menzionato l'incremento occupazionale netto della forza lavoro, tra i principi generali di fruizione degli incentivi, specificando altresì che il calcolo deve essere effettuato mensilmente, confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente a tempo pieno del mese di riferimento con quello medio dei dodici mesi precedenti, avuto riguardo alla nozione di " impresa unica" di cui all'art. 2, par. 2, Reg. (UE) n. 1408/2013 (in termini, Cass. civ., Sez. lav., 15 ottobre 2021, n. 28361).

2.2. Alla luce di tale impianto normativo, di matrice comunitaria, e della finalità perseguita dal legislatore nell'erogazione dei benefici oggetto di causa, va affrontata la questione relativa al dedotto difetto di giurisdizione. Orbene, la giurisprudenza costante del Giudice

regolatore (Cass. Sez. Un., 25 gennaio 2013 n. 1774; Sez. Un. 24 novembre 2015, n. 23897; Sez. Un., 31 luglio 2017 n. 18991; Sez. Un., 2 febbraio 2022 n. 3100; Sez. Un. 17 maggio 2022, n. 15893), a più riprese, ha sostenuto che ai fini della sussistenza della giurisdizione contabile, tra la P.A. che eroga un contributo e il privato che lo riceve, si instaura un rapporto di servizio, sicché il percettore del finanziamento risponde per danno erariale innanzi alla Corte dei conti, qualora, disponendo della somma in modo diverso da quello programmato, frustri lo scopo perseguito dall'ente pubblico.

Del resto, ai fini del riconoscimento della giurisdizione della Corte dei conti per danno erariale, non deve aversi riguardo alla qualità del soggetto che gestisce il denaro pubblico - che ben può essere un soggetto di diritto privato- bensì alla natura del danno ed alla portata degli scopi perseguiti con la contribuzione stessa (sin da Cass., Sez. Un., 22 dicembre 2003, n. 19667; Cass. Sez. Un. 1° marzo 2006, n. 4511; più di recente, *ex multis*, Cass. Sez. Un., 17 febbraio 2022, n. 5228; Cass. Sez. Un., 16 marzo 2023, n. 7740; Cass. Sez. Un., 11 aprile 2023, n. 9659). In tal senso milita anche la granitica giurisprudenza contabile (*ex pluribus*, Sez. Sicilia app. 16 maggio 2025, n. 39 e 21 maggio 2025, n. 40; Sez. I app. 6 maggio 2025 n. 66 Sez. II app. 5 agosto 2024 n. 200; 6 novembre 2023 n. 326: Sez. III app. 11 marzo 2024 n. 100), con estensione della responsabilità amministrativa anche alle persone fisiche che, con la società fruitrice, abbiano intrattenuto un rapporto organico, anche in via di mero fatto, ove si ipotizzi che dai loro comportamenti sia derivata la

distrazione delle risorse dal fine pubblico cui erano destinate (cfr. tra le più recenti, Sez. II app. 27 maggio 2024 n. 130 e 17 luglio 2024 n. 180; Sez.III app. 11 marzo 2023 n. 100; Sez. app. Sicilia 25 luglio 2023 n. 44) anche alla luce delle conferme rivenienti dal Giudice regolatore (*ex multis*, Cass. Sez. Un., n. 7740 del 2023 cit.).

La platea dei privati assoggettabili all'azione di responsabilità amministrativa è stata, di recente, ampliata anche ai percettori del cd. "reddito di cittadinanza", tutte le volte in cui sia riscontrabile una condotta attiva od omissiva idonea a eludere la finalità di stampo pubblicistico di una misura che ha la chiara finalità di favorire l'ingresso nel mondo del lavoro, costituendo uno strumento di politica attiva del lavoro, al punto da escludere la riconducibilità dell'istituto ad una prestazione avente natura esclusivamente o prevalentemente assistenziale (in termini, Sez. II app. 22 maggio 2025, n. 117; id. 16 aprile 2025 n. 83; id. 28 ottobre 2022 n. 468).

Si riafferma in tali pronunce il principio secondo il quale la sussistenza del rapporto di servizio può prescindere dal trasferimento di funzioni e poteri autoritativi al privato percettore e da qualsiasi obbligo di rendicontazione finale delle somme ricevute, in quanto l'inserimento funzionale si realizza ogni volta che il soggetto privato viene chiamato a concorrere alla realizzazione dell'interesse pubblico sotteso al finanziamento, sicché il rapporto di servizio tra la pubblica amministrazione erogatrice di un contributo e il soggetto privato si configura in tutti i casi in cui quest'ultimo, ponendo in essere i presupposti per la illegittima percezione di un

finanziamento pubblico, abbia distolto le risorse conseguite dalle finalità cui erano preordinate.

2.3. Su tale ordine di direttrici ermeneutiche, l'illecita percezione del beneficio economico in esame costituisce danno erariale ed è idonea a radicare la giurisdizione contabile. Se è vero, infatti, che l'impresa non ha l'obbligo di assumere attingendo alle liste di mobilità (l'art. 8, comma 4, espressamente prevede "*Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto ai sensi del comma 1, assuma a tempo pieno e indeterminato i lavoratori iscritti nella lista di mobilità…*") una volta che opti per tale soluzione, si immette in un programma di stampo pubblicistico avente come finalità quella di favorire l'occupazione dei lavoratori effettivamente espulsi dal mercato del lavoro. Come già precisato, a livello europeo, partendo dall'abrogato Reg. (CE) n. 2204/2002 sino a giungere al Reg. (UE) n. 651/2014, attualmente in vigore, gli Stati membri sono stati autorizzati a prevedere, nei rispettivi ordinamenti interni, incentivi per favorire l'occupazione di determinati soggetti svantaggiati, in deroga al divieto di Aiuti di Stato disposto dall'art. 107 TFUE, purché si realizzi un "incremento occupazionale netto" di tali categorie di lavoratori; ciò significa che l'assunzione incentivata deve comportare la creazione di almeno un posto supplementare rispetto all'organico (calcolato come media su un certo periodo) dell'impresa.

Il riconoscimento degli sgravi presuppone, dunque, che siano creati nuovi posti di lavoro, proprio in assenza di un obbligo di assunzione (Cass. civ. Sez. lavoro, 27 aprile 2017, n. 10428), posto che l'art. 31

del d.lgs. n. 150/2015, oltre a prevedere tra le regole generali l'incremento occupazionale netto, nega l'accesso ai benefici nel caso in cui le assunzioni siano effettuate in attuazione di un obbligo preesistente, stabilito dalla legge o dalla contrattazione collettiva.

La circostanza che la concessione del beneficio economico arrivi soltanto a valle dell'attività "agevolata" non impedisce che tra l'impresa beneficiaria e il soggetto erogante (in tal caso l'INPS) si instauri, *ab origine*, un rapporto di servizio tale da radicare la giurisdizione contabile. Diversamente da quanto argomentato dai primi giudici, deve, dunque, ritenersi che, sin dal momento dell'instaurazione del rapporto di lavoro con una persona collocata nelle liste di mobilità si instaura il "rapporto di servizio" tra il datore di lavoro e l'INPS, posto che il beneficio economico è riconosciuto *ex post* sulla base dell'effettivo conseguimento dell'obiettivo predeterminato *ex lege*.

Non è un caso che, proprio in correlazione con quanto stabilito dall'art. 8, comma 4 bis, cit., la costante giurisprudenza di legittimità abbia ancorato la legittima fruizione dello sgravio, per un verso, all'insussistenza di alcuna condotta fraudolentemente preordinata alla creazione di operazioni comportanti il licenziamento di lavoratori da parte di un'impresa e l'assunzione degli stessi lavoratori da parte dell'altra e, per altro verso, al fatto che l'assunzione dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità realizzi oggettivamente un incremento occupazionale (così già Cass. civ. Sez. Lav. n. 2443 del 2000, id.n.8800 del 2001, id. n.8988 del 2008, id. n.8069 del 2011 e, più

recentemente, id. nn. 4885 del 2020, 28361 del 2021, 6194 del 2022, 17214 del 2023). Il mancato raggiungimento di tale obiettivo, in forza condotte fraudolente o elusive, finalizzate unicamente all'ottenimento di incentivi all'assunzione, pur in assenza di reali esigenze economiche o di mercato capaci di giustificarli, rappresenta una specifica condizione ostativa alla fruizione dei benefici statali, in ragione della loro ripercussione sulla finanza pubblica. Non solo, infatti, la misura in sé potrebbe rivelarsi inefficace rispetto agli obiettivi posti dall'Unione Europea, con eventuale responsabilità dello Stato membro, ma il singolo aiuto rimane privo di causa giustificatrice, con l'effetto che lo sgravio fiscale determina una perdita economica in termini di "*mancata entrata*" per l'INPS che sostanzia il danno erariale.

Peraltro, la giurisprudenza ha enucleato plurime ipotesi in cui l'attività truffaldina dei percettori ha determinato un loro illecito arricchimento, dovendosi configurare un fittizio incremento del livello occupazione tutte le volte in cui l'impresa si aggiudichi, ad esempio, in un'asta fallimentare un'azienda, stipulando poi un accordo sindacale con il quale si obblighi ad assumere dopo qualche giorno tutti i dipendenti impiegati in quel ramo di azienda, all'uopo licenziati dalla curatela fallimentare. Più in generale, sono rimaste escluse tutte le imprese che avevano operato riassunzioni in caso di trasferimento di azienda (o di un suo ramo), poiché l'art. 2112, comma 1, c.c. prevede che in tal caso, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il trasferimento non costituisce di per sé motivo

di licenziamento. Analoga elusione del vincolo finalistico cui sono avvinti i benefici in esame è stata riconosciuta nell'ipotesi cristallizzata nell'art. 8, comma 4 bis, cit. in quanto la sostanziale coincidenza degli assetti proprietari tra le imprese che assumono personale dipendente in mobilità, e quelli dell'impresa che ha proceduto ai licenziamenti introduce una vera e propria presunzione (*iuris tantum*) di esclusione di un reale incremento della forza complessivamente occupata.

Nel caso di specie, la giurisdizione deve ritenersi radicata alla luce del *petitum* sostanziale dedotto dal Procuratore regionale che ha prospettato un'operazione il cui unico scopo era quello di ottenere un risparmio contributivo sotto forma di «sgravi» e, dunque, un beneficio economico, ontologicamente assimilabile ad un finanziamento, come correttamente osservato dalla Procura generale, che ha comportato per la M.I.B. S.r.l. (appositamente costituita) un «minore esborso», con il diretto coinvolgimento degli odierni appellanti DI BARTOLO che si sono ingeriti in una procedura pubblicistica volta a favorire il reimpiego a tempo pieno dei lavoratori cessati da altra società del medesimo gruppo.

3. Passando, poi, alla questione preliminare di merito avente a oggetto l'erroneo rigetto dell'eccezione di prescrizione, i profili di doglianza prospettati dall'appellante Giovanni di Bartolo non meritano accoglimento.

Invero, l'attribuzione degli sgravi contributivi pur risalendo agli anni 2014-2015 sono stati riconosciuti sulla base di un'autocertificazione

rivelatasi poi non veritiera. E infatti soltanto le indagini hanno consentito di disvelare che la società M.I.B. aveva assunto lavoratori collocati in mobilità dalle società METALSERVICE S.r.l. e L'IMPIANTISTICA S.r.l. riconducibili al medesimo assetto proprietario. Sussiste, pertanto, il doloso occultamento del fatto dannoso. A tal fine non può ritenersi che vi fosse "conoscenza effettiva del fatto" allorquando, con segnalazione datata 21 luglio 2014, il sig. OMISSIS (operaio presso la società Portovesme S.r.l.) rendeva noto anche all'INPS (e a numerose altre autorità pubbliche) che «*i lavoratori saranno licenziati dalla METAL SERVICE SRL e riassunti con sgravi contributivi e fiscali grazie all'iscrizione alle liste di mobilità indennizzate da una "nuova società" (costituita per l'operazione truffa) la MANUTENZIONI INDUSTRIALI BONIFICHE SRL formalmente riconducibile sempre ai vecchi proprietari; come facciamo a dirlo?*». Le laconiche affermazioni appaiono, *ictu oculi*, insufficienti a radicare una piena conoscenza del fatto dannoso, tanto più che nel verbale di sommarie informazioni del 4 aprile 2019 (all. 2 alla Relazione della Guardia di Finanza - Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria Cagliari – Gruppo Tutela Spesa Pubblica - Sezione Accertamento Danni Erariali) risulta che la firma apposta in calce all'atto era stata disconosciuta dal suo autore il quale, anzi, aveva esibito agli organi di polizia giudiziaria una denuncia alla Legione Carabinieri Sardegna Staz. CC Gonnesa, risalente all'11 agosto 2014, con la quale faceva risultare la propria estraneità al fatto, in conseguenza della ricezione di alcuni avvisi di ricevimento.

In ogni caso, la dichiarazione (poi disconosciuta) proveniva da un terzo estraneo al "gruppo societario" facente capo ai Di Bartolo, e risaliva al luglio 2014, e quindi a un momento storicamente antecedente alla consumazione dell'illecito per cui è causa (che ha riguardato due segmenti temporali (luglio-dicembre 2014 e gennaio-dicembre 2015, come sopra precisato).

Dalla documentazione versata in atti risulta un'ampia e complessa attività di indagine che si è snodata lungo un notevole arco temporale proprio perché impattava su un intreccio di relazioni personali e societarie, che ha imposto l'acquisizione di dati presso diversi enti (INPS e Regione Sardegna) nonché interrogatori di persone informate dei fatti, tutti compendiati nella detta Relazione della Guardia di finanza prot. n. 39200 del 9 marzo 2021. Il termine prescrizionale decorre dunque dalla data di comunicazione della detta informativa, come correttamente valorizzato dai primi giudici, e rispetto a tale esordio, la notifica dell'invito a dedurre a Di Bartolo Giovanni (perfezionatasi, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., con racc. a.r. del 20 luglio 2022 e pervenuta il 21 successivo, come affermato dallo stesso convenuto in primo grado), ha tempestivamente interrotto il termine di prescrizione rispetto alla notifica dell'atto di citazione che nei confronti dello stesso appellante risulta avvenuta in data 29 dicembre 2022 (come da a.r. in atti)

D'altra parte, pur dovendosi considerare che gli odierni appellanti sono stati destinatari della richiesta di rinvio a giudizio, su iniziativa della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari,

nell'ambito del procedimento penale n. 7819/2019 R.G.N.R. per il reato di truffa aggravata ex art. 640-bis c.p. per i medesimi fatti oggetto di giudizio, alcuna conoscenza effettiva in capo all'amministrazione danneggiata può dirsi maturata in un momento antecedente alla detta informativa. Nell'ambito del procedimento penale, infatti, il Procuratore della Repubblica, in data 30 marzo 2021, ha esercitato l'azione penale con richiesta di giudizio immediato, a seguito della quale gli imputati Di Bartolo Giovanni e Di Bartolo Gianni Cristian hanno fatto richiesta di applicazione della sospensione del procedimento con la messa in prova ai sensi della l.n. 67/2014, all'esito della quale il GUP presso il Tribunale penale di Cagliari ha emesso la sentenza n. OMISSIS depositata in data OMISSIS con la quale ha dichiarato estinto il reato loro ascritto per esito positivo della messa alla prova, mentre nei confronti di PIRAS Filippo e della società MANUTENZIONI INDUSTRIALI BONIFICHE (M.I.B.) è stato emesso decreto di giudizio immediato del GIP presso Il medesimo Tribunale in data 9 aprile 2021 (con udienza fissata per il 23 marzo 2022 poi rinviata al 23 settembre 2022) e poi sono stati assolti per prescrizione con sentenza n. OMISSIS del OMISSIS. Orbene, poiché ai sensi dell'art. 456 c.p.p. il decreto che dispone il giudizio immediato "*è comunicato al pubblico ministero e notificato all'imputato e alla persona offesa almeno trenta giorni prima della data fissata per il giudizio*" si deve ritenere che l'INPS abbia avuto presumibilmente notizia circostanziata del fatto almeno a partire dal 23 febbraio 2022, o da una data antecedente coincidente con la

notifica detta, ma comunque, ovviamente, non prima della data di emissione del decreto (9 aprile 2021); l'amministrazione danneggiata ha dunque avuto conoscenza effettiva successivamente alla comunicazione della Relazione della Guardia di finanza alla Procura regionale.

4.Venendo, infine, ai profili di censura che investono il merito, le contestazioni mosse dagli odierni appellanti si incentrano su due fronti: a) per un verso, ci si duole dell'erronea valutazione dei rapporti tra le società, che non sarebbero affatto tali da lasciar configurare un "gruppo"; b) per altro, si porta all'attenzione del Collegio l'assenza di una sostanziale ingerenza nella società M.I.B. beneficiaria degli sgravi contributivi.

4.1. Quanto al primo profilo, deve essere rimarcato che, secondo consolidata giurisprudenza in materia di sgravi e fiscalizzazioni, essendo il pagamento dei contributi un'obbligazione nascente dalla legge, spetta al debitore dimostrare il suo esatto adempimento e, quindi, grava sull'impresa che vanti il diritto al beneficio contributivo l'onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti in relazione alla fattispecie normativa di volta in volta invocata (Cass.Sez.un. n. 6489/2012; Cass. civ. Sez. lav. n. 5137/2006, id. n.13011/2017, id.n. 1157/2018). Quanto al contenuto dell'onere probatorio da parte di chi afferma aver diritto all'agevolazione contributiva di cui alla l. n. 223 del 1991, la Suprema Corte ha precisato che:

- "*il beneficio della parziale esenzione dall'onere economico del pagamento della contribuzione a favore di lavoratori posti in mobilità*

opera per le aziende che reperiscano, ai dipendenti collocati in mobilità, altre offerte lavorative, purché si tratti di una genuina operazione di reperimento, nel senso che la impresa che colloca in mobilità non deve avere assetti proprietari coincidenti, né rapporti di collegamento o controllo con quella destinataria" (Cass. civ. Sez. lav. n. 2616/2010; id.n.9140/2018);

- "*Il riconoscimento dei benefici contributivi previsti dall'art. 8, quarto comma, della L. n. 223 del 1991 in favore delle imprese che assumono personale dipendente già licenziato a seguito della procedura di mobilità di cui agli artt. 4 e 24 della stessa legge, presuppone che vengano accertate l'effettiva cessazione dell'originaria azienda e la nuova assunzione da parte di altra impresa in base ad esigenze economiche realmente sussistenti; ne consegue che, ove l'azienda originaria, intesa nel suo complesso, abbia continuato o riprenda ad operare, la prosecuzione del rapporto di lavoro o la sua riattivazione presso la nuova impresa costituiscono non la manifestazione di una libera scelta del datore di lavoro, bensì l'effetto di un obbligo previsto dalla legge, come tale non meritevole del beneficio della riduzione contributiva*" (Cass. civ. Sez. lav. n.15041/2007);

- "*Al riconoscimento del diritto all'indennità di cui all'art. 8, comma 4-bis della L. n. 223 del 1991 a favore dell'impresa che assume lavoratori collocati in mobilità ostano non soltanto quei rapporti - tra detta impresa e quella che abbia proceduto alla collocazione - che si concretizzino in forme di controllo e/o di collegamento espressamente regolate dall'art. 2359 cod. civ. (anche nel nuovo testo di cui al D.Lgs.*

n. 6 del 2003), ma pure quei rapporti tra imprese che si traducano, sul piano fattuale, in condotte costanti e coordinate di collaborazione e di comune agire sul mercato, in ragione di un comune nucleo proprietario o di altre specifiche ragioni attestanti costanti legami di interessi anche essi comuni, che conducano ad ideare, o fare attuare, operazioni coordinate di ristrutturazione, comportanti il licenziamento da parte di un'impresa e l'assunzione di lavoratori da parte dell'altra, e che risultino influenzate oggettivamente da finalità diverse rispetto a quelle per cui sono riconosciuti i benefici previsti dal citato art. 8, comma 4 bis" (Cass. civ. Sez. lav. n. 20499/2008);

- "*Il riconoscimento dei benefici contributivi previsti dall'art. 8, comma 4, L. n. 223 del 1991, in favore delle imprese che assumono personale dipendente in mobilità, presuppone che queste ultime non abbiano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che ebbe a procedere ai licenziamenti - come deriva ove esistano rapporti di coniugio o di parentela - e, comunque, deve essere insussistente un collegamento o controllo tra le due imprese che si traduca in operazioni coordinate, anche di ristrutturazione complessiva, con spostamento di parte della forza lavoro dall'una all'altra impresa ed esclusione di un reale incremento della forza complessivamente occupata; ne consegue, pertanto, che, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., grava sull'impresa, che - in deroga all'ordinario obbligo contributivo - invoca il diritto al riconoscimento dei benefici, la prova dell'inesistenza dei fatti negativi e il relativo onere può essere soddisfatto con la dimostrazione di uno specifico fatto positivo*

contrario ovvero mediante presunzioni" (Cass. civ. Sez. lav. n. 8988/2008).

La Suprema Corte ha dunque affermato che il riconoscimento dei benefici contributivi in questione, previsti dall'art. 8, commi 2 e 4, della l.. n. 223 del 1991, in favore delle imprese che assumono personale licenziato a seguito di procedura di mobilità ex artt. 4 e 24 della stessa legge, presuppone che sia accertato che la situazione di esubero sia effettivamente sussistente e che l'assunzione di detto personale da parte di una nuova impresa risponda a reali esigenze economiche e non concreti condotte elusive finalizzate al solo godimento degli incentivi. Per escludere la spettanza dei benefici di legge non è necessaria la sussistenza dei criteri "tecnici" di "collegamento e controllo" richiamati dall'art. 2359 cod. civ., bensì è sufficiente il "comune agire sul mercato" atteso che il rapporto di collegamento tra le due aziende "deve ricomprendere pure quei rapporti tra imprese che si traducano, sul piano fattuale, in condotte costanti e coordinate di collaborazione e di comune agire sul mercato, in ragione di un comune nucleo proprietario o di altre specifiche ragioni attestanti costanti legami di interessi anche essi comuni" (Cass. civ. Sez. lav. n. 18766/2011).

Alla luce di tali indicazioni esegetiche deve essere risolta la questione di merito in esame. In particolare, la sussistenza di collegamenti tra le imprese coinvolte e tra gli assetti proprietari è sintetizzata dalla Procura generale e trova ampio riscontro documentale in atti.

In primo luogo, Giovanni DI BARTOLO era titolare 90% delle quote

della società L'IMPIANTISTICA S.r.l. con il figlio OMISSIS ed ha rivestito la carica di amministratore unico dal1° dicembre 1988 e, poi, di liquidatore dal 27 maggio 2015. Rispetto alla società METALSERVICE S.r.l., la totalità delle quote di quest'ultima società era detenuta dalla figlia OMISSIS, e Giovanni Di Bartolo ha assunto la carica di liquidatore dal 21 luglio 2015.

La società M.I.B. S.r.l. è stata costituita nel 2014 e le quote del capitale sociale (di euro 50.000) sono risultate ripartite tra: OMISSIS, per il 95% e OMISSIS, per il restante 5%, mentre l'amministrazione e la rappresentanza legale è stata formalmente affidata, fin dalla sua costituzione, a PIRAS Filippo (poi nominato liquidatore). Orbene, proprio le investigazioni degli organi di polizia giudiziaria hanno consentito di chiarire che, nonostante l'apparente estraneità dei menzionati soggetti al contesto familiare dei Di Bartolo, il collegamento tra la nuova società e quelle facenti capo alla famiglia sussisteva ed era stabile. OMISSIS, oltre a essere socio di maggioranza della M.I.B. S.r.l., era il commercialista di fiducia dei Di Bartolo, tanto che le società METALSERVICE S.r.l. e L'IMPIANTISTICA S.r.l., delle quali curava la contabilità, avevano la sede legale presso il suo studio. La società M.I.B. S.r.l. aveva lo stesso oggetto sociale della società METALSERVICE S.r.l., "riparazione e manutenzione di altre macchine per impieghi speciali", ed era stata costituita proprio al fine di proseguirne l'attività. Infatti, dagli accertamenti condotti, è emerso che la prima aveva assunto buona parte del personale licenziato dalla seconda e intrattenuto gli

stessi rapporti commerciali con la società Portovesme S.r.l. che precedentemente facevano capo alla società METALSERVICE. D'altra parte, la società aveva avuto una vita brevissima, tanto da essere stata posta in liquidazione volontaria il 21 aprile 2016, dopo aver beneficiato degli sgravi. La M.I.B. S.r.l., era stata, infatti, costituita, come ricordato dal dott. OMISSIS, su suo consiglio, per consentire la prosecuzione delle attività industriali del Gruppo di Bartolo, essendo molte società del Gruppo in una condizione «prefallimentare» (cfr. verbale di sommarie informazioni OMISSIS, all. 23 alla denuncia di danno del 9 marzo 2021 della Guardia di Finanza). Risulta altresì accertato e non contestato che METALSERVICE S.r.l., IMPIANTISTICA S.r.l. e M.I.B. S.r.l. avevano una sede amministrativa ed operativa comune, sita nel polo industriale di Portovesme (SU), all'interno di uffici e magazzini di proprietà della I.M.C. INDUSTRIA MANUTENZIONI COSTRUZIONI S.r.l., anch'essa di proprietà della famiglia DI BARTOLO (il capitale sociale di quest'ultima società era detenuto per l'80% da Gianni Cristian Di Bartolo e per il 20% da OMISSIS Di Bartolo). Il legale rappresentante della M.I.B. S.r.l. era Filippo Piras, lo storico capo cantiere e uomo di fiducia della famiglia di Bartolo (come da Relazione del 9 marzo 2021 della Guardia di Finanza, pagg. 20 ss.). La documentazione contabile/fiscale della società M.I.B. S.r.l. è stata rinvenuta presso la sede della società I.M.C. INDUSTRIA COSTRUZIONI S.r.l., in Portoscuso, località Portovesme, ossia presso un'altra società riconducibile al Gruppo Di Bartolo (rappresentata legalmente da Di Bartolo Gianni Cristian,

dichiarata fallita con sentenza del 10 gennaio 2019). Soprattutto, i lavoratori licenziati dalle due società dei Di Bartolo hanno proseguito la loro attività proprio alle dipendenze della società M.I.B. S.r.l. che li ha riassunti, presso lo stabilimento della società Portovesme S.r.l. con le identiche mansioni svolte nelle aziende di provenienza e a distanza di qualche giorno.

Sulla base di tali elementi di fatto, non contestati dagli appellanti e riscontrati nella documentazione in atti, deve dunque ritenersi sussistente fra le società sopraindicate quel collegamento societario (da intendersi, secondo la Suprema Corte, non necessariamente con i criteri "tecnici" di "collegamento e controllo" richiamati dall'art. 2359 cod. civ.), che è ostativo alla fruizione delle agevolazioni contributive di cui alla legge n. 223 del 1991.

Tali elementi fattuali, compiutamente accertati dai giudici di prime cure, consentono di confutare agevolmente l'assunto difensivo secondo cui non sussisterebbe alcun collegamento tra le società e smentiscono la tesi per cui "dalle dichiarazioni rese dal dott. OMISSIS" sarebbe emersa "la totale autonomia della METALSERVICE s.r.l. rispetto a Giovanni Di Bartolo". Il dott. OMISSIS ha risposto esclusivamente alle domande relative alla M.I.B., nulla avendo dichiarato in merito alle altre società, sicché dal verbale non potrebbero desumersi indici probanti delle relazioni tra la società METALSERVICE e Giovanni Di Bartolo, che, al contrario, sono desumibili dal legame di parentela tra quest'ultimo e la titolare dell'intero capitale sociale, ossia la figlia come sopra detto. Parimenti

smentito è l'assunto secondo cui lo stesso OMISSIS avrebbe ammesso "di non essersi in alcun modo occupato della costituzione della società", dal momento che, al contrario, il consulente ha espressamente dichiarato di aver suggerito la costituzione della M.I.B. proprio allo scopo di risolvere la situazione "prefallimentare" delle altre due società. Pur non avendo preso parte attiva nella fase genetica della società, il professionista ha chiarito il motivo posto a base della decisione e lo scenario nel quale la scelta è maturata.

Parimenti, non può aver credito la tesi secondo cui l'insussistenza dei delineati rapporti - tali da poter ritenere esistente un unico assetto proprietario - tra la M.I.B. S.r.l. e la METALSERVICE S.r.l. risulterebbe peraltro dalle dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni dalla curatrice fallimentare dott.ssa OMISSIS. Né il Procuratore regionale né in sentenza risulta affermato che, diversamente da quanto la curatrice ha dichiarato, sarebbero stati rinvenuti documenti afferenti "alla M.I.B. s.r.l. presso gli uffici della Metalservice s.r.l." né il rapporto tra le due società sarebbe emerso "dall'esame della contabilità" né che vi fosse "alcun tipo di contratto tra le due società".

Si tratta, infatti, di affermazioni che non incidono sul *thema decidendum* che è incentrato su un altro profilo, cioè la sussistenza di un unico assetto proprietario tra le due società che è stato desunto da ben altri indici sintomatici, mai smentiti. Al contempo, nessun pregio può avere la circostanza che i poteri di rappresentanza sarebbero stati esercitati dal Piras "anche nel presente

procedimento", avendo costui "agito in nome e per conto della M.I.B. s.r.l., nominando il difensore per la difesa della società nel procedimento davanti alla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Sardegna": si tratta, palesemente, di atti rimessi al legale rappresentante della società, la cui adozione nulla dice in merito al reale centro decisionale. È stato, al contrario, dimostrato che Piras aveva lavorato per anni presso la METALSERVICE S.r.l. quale capo-cantiere, e ancor prima presso la COIMA S.r.l. in fallimento, il cui rappresentante legale era stato ancora una volta Giovanni di Bartolo. La decisione di costituire la M.I.B. non risulta essere stata mai assunta né dal Piras (rappresentante legale) né dallo OMISSIS né, tantomeno, dal OMISSIS (quali soci), essendo maturata proprio su "consiglio" del OMISSIS il giorno in cui i Di Bartolo si sono recati presso il suo studio.

4.2. Per quanto riguarda poi il ruolo assunto dagli odierni appellanti sono determinanti le dichiarazioni rese dalle persone informate dei fatti in s.i.t. Fermo restando che si tratta di meri indizi gravi, precisi e concordanti idonei a determinare la prova per presunzioni di cui agli artt. 2727 e 2729 c.c., della quale il giudice contabile può avvalersi ai fini della decisione, le affermazioni delle persone audite confermano che gli odierni appellanti erano effettivamente gli amministratori di fatto anche della società M.I.B. L'impiegata OMISSIS, che si occupava del settore amministrativo-contabile nella società beneficiaria, ha confermato che il suo principale interlocutore era Di Bartolo Gianni Cristian che predisponeva tutti i documenti

contabili poi firmati da Piras; Piras aveva a disposizione un ufficio al piano terra solo per "conferire con i Di Bartolo".

La signora OMISSIS ha confermato di essersi occupata nel 2014-2015 di "*pratiche relative alla messa in mobilità delle società METALSERVICE S.r.l. e L'IMPIANTISTICA S.r.l..... su disposizioni impartite dal Sig. Di Bartolo Giovanni o dal Di Bartolo Gianni Cristian*" e alla domanda "*anche nel passaggio dei lavoratori dalla METALSERVICE Srl alla M.I.B. erano i Di Bartolo a impartire le disposizioni?*", ha risposto "*Si, erano loro a impartire le disposizioni*".

In sede di controdeduzioni, poi, il sig. Filippo Piras ha confermato, innanzitutto, l'esistenza di fatto di un assetto proprietario comune per tutte le società coinvolte nella vicenda e, in secondo luogo, la strategia portata avanti da tempo dal Gruppo Di Bartolo, in particolare, da Giovanni Di Bartolo Giovanni e da Gianni Cristian Di Bartolo, ovvero, quella di affrontare la situazione di crisi in cui versavano le società del Gruppo ricorrendo all'espediente di creare delle nuove società in cui farvi confluire il personale delle altre società, facenti parte del medesimo Gruppo, collocato in mobilità, allo scopo di mantenere le stesse commesse del polo industriale di Portovesme.

A nulla vale obiettare che le controdeduzioni sarebbero "*inutilizzabili ai fini probatori, provenendo, appunto, da uno dei soggetti destinatari dell'invito a dedurre stesso e sottoposto alle indagini della Guardia di Finanza con riferimento ai fatti per cui è causa. Di modo che egli, all'evidenza, aveva tutto l'interesse a dichiarare la propria totale*

estraneità alla vicenda, a danno dei signori Di Bartolo" (pag. 21 appello Di Bartolo Gianni Cristian). Le dichiarazioni, infatti, sono liberamente apprezzabili dal giudice e, nel caso di specie, rappresentano ulteriori elementi indizianti – che si sommano ai fatti sopra delineati - del pieno coinvolgimento degli odierni appellanti nella causazione del fatto dannoso.

Alcun argomento in favore degli odierni appellanti può essere, infine, tratto dal positivo superamento della "messa alla prova". L'istituto è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla l. n. 67/2014 che ne ha disciplinato gli aspetti sostanziali introducendo gli artt. 168-bis, 168-ter e 168-quater c.p., mentre gli aspetti processuali sono stati regolati dagli artt. 464-bis ss. c.p.p.; il d.lgs. n. 150/2022, ne ha poi esteso l'ambito applicativo. Da un punto di vista sostanziale, il positivo superamento del periodo di messa alla prova si configura come causa di estinzione del reato, da un punto di vista processuale come procedimento speciale, alternativo al giudizio, e volto alla risocializzazione del reo che tiene conto della natura del reato, della personalità del soggetto e delle prescrizioni imposte. La peculiarità dell'istituto è quella di essere caratterizzata dallo svolgimento di un "esperimento trattamentale" che sovverte il tradizionale sistema di intervento sanzionatorio, perseguendo finalità special-preventive e di soddisfacimento delle esigenze di prevenzione generale attraverso un trattamento che conserva i caratteri sanzionatori, seppure alternativi alla detenzione. Sotto il profilo contenutistico, le disposizioni normative (art. 168-bis c.p.) prevedono che la messa alla prova

comporti la prestazione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato: questo, ovviamente, sempre che il reato, strutturalmente e nel caso concreto, abbia delle conseguenze dannose. Nella stessa ottica va valutata la possibilità di condotte volte a promuovere la mediazione con la persona offesa (art. 464-bis, comma 4, lett. c), qualora la stessa sia disponibile a intraprendere il percorso di mediazione con l'imputato. É ancora previsto che la messa alla prova comporti l'affidamento dell'imputato al servizio sociale per lo svolgimento di un programma che può implicare tra l'altro attività di volontariato di rilievo sociale, ovvero l'osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali. In ogni caso, condizione indispensabile per l'ammissione all'istituto è la previsione in programma dello svolgimento di un lavoro di pubblica utilità ovvero (art. 168-bis, comma 3, c.p.) di una prestazione non retribuita in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le aziende sanitarie o presso enti od organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. In ragione di tali elementi di contenuto, la giurisprudenza di legittimità ha, tuttavia, escluso che la statuizione in merito all'estinzione del reato possa rivestire autorità di giudicato nel giudizio civile per le restituzioni o per il risarcimento del danno, né produce, pertanto, alcun effetto

pregiudizievole nei confronti della parte civile. La valutazione da parte del giudice, infatti, non si basa su elementi di prova e non è idonea ad esprimere un compiuto accertamento sul merito dell'accusa e sulla responsabilità, sicché la decisione assunta, nell'ipotesi di esito positivo della messa alla prova, non può avere alcuna incidenza sull'eventuale giudizio civile instaurato per il risarcimento del danno (Cass. pen., Sez. V, 28 marzo 2017, n. 33277).

5.Il percorso motivazionale sopra tratteggiato esclude anche la fondatezza dei motivi di censura che investono l'elemento soggettivo dell'illecito in esame. Sebbene le denunce mensili all'INPS per il conseguimento degli sgravi di cui alla l. n. 223/1991 siano state formalmente sottoscritte dal rappresentante legale della società M.I.B. S.r.l. cioè da PIRAS Filippo, questi deve confermarsi quale mero "prestanome" degli odierni appellanti ai quali deve attribuirsi la volontaria e preordinata decisione di porre in essere tutte le operazioni necessarie a frodare l'Ente previdenziale, con consapevole distrazione del contributo dagli obiettivi programmatici prefissati, con la consequenziale conferma della qualificazione dell'elemento soggettivo in termini di "dolo".

Quanto alla richiesta, avanzata in via gradata dall'appellante Giovanni Di Bartolo, di ridurre il danno in esercizio del potere riduttivo, è sufficiente richiamare la granitica giurisprudenza contabile, anche d'appello, la quale ritiene irrimediabilmente ostativa all'esercizio del potere riduttivo dell'addebito la sussistenza, come nel

caso di specie, di condotte dolose (tra le più recenti, Corte conti, Sez. II app. n. 25/2025, n.259/2024, n. 130/2024, n. 48/2024, n. 240/2023).

3. Gli appelli, come sopra riuniti, devono, conclusivamente, essere rigettati e, per l'effetto, la sentenza di primo grado integralmente confermata. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; la condanna in solido alle spese del grado si giustifica in base all'art. 31 c.g.c. che rinvia (tra le altre disposizioni) all'art. 97 c.p.c. a mente del quale il giudice "*Può anche pronunciare condanna solidale di tutte o di alcune tra esse, quando hanno interesse comune*". L'interesse comune è stato interpretato dalla giurisprudenza di legittimità nel senso che la condanna di più parti soccombenti al pagamento in solido può essere pronunciata non solo quando vi sia indivisibilità o solidarietà del rapporto sostanziale, ma pure nel caso in cui sussista una mera comunanza di interessi, che può desumersi anche dalla semplice identità delle questioni sollevate e dibattute, ovvero dalla convergenza di atteggiamenti difensivi diretti a contrastare la pretesa avversaria (Cass. civ. Sez. III 30 ottobre 2018 n. 27476).

P.Q.M.

la Corte dei conti Sezione Seconda Centrale d'Appello, così definitivamente pronunciando, previa riunione in rito, rigetta gli appelli e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado impugnata. Le spese di lite sono poste in solido a carico degli appellanti e si liquidano in euro 256,00

(DUECENTOCINQUANTASEI/00).

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2025.

L'Estensore Il Presidente

(dott.ssa Maria Cristina Razzano) (dott.ssa Daniela Acanfora)

F.to digitalmente F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 18 LUGLIO 2025

P. Il Dirigente

(Dott. Massimo Biagi)

F.to digitalmente

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco